

(N. 1391)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PENNACCHIO e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1970

Istituzione di una scuola elementare statale presso l'istituto provinciale per minorati della vista « Gino Messeni-Localzo » di Rutigliano (Bari)

ONOREVOLI SENATORI. — La statizzazione della scuola elementare annessa all'istituto provinciale per minorati della vista « Messeni-Localzo » di Rutigliano (Bari) costituisce un riconoscimento della validità organizzativa e didattica di una istituzione che opera nel settore della educazione dei minorati della vista da quindici anni.

Va sottolineato che l'onere totale del funzionamento dell'istituto, nei suoi elementi organizzativi, pedagogici e scolastici, è stato sin qui sopportato dall'amministrazione di Bari, che ha così colmato una lacuna sul piano provinciale per il recupero dei fanciulli privi della vista mediante una oculata azione di reperimento, di selezione e di assistenza.

L'istituto per minorati della vista « Messeni-Localzo », che svolge la sua attività dal 1° ottobre 1955 in un piccolo centro alla periferia di Bari, accogliendo diciotto alunni del primo ciclo della scuola elementare, ha sviluppato progressivamente le sue strutture organizzative e scolastiche, pervenendo a disporre di un complesso in grado di accogliere e di educare con tecniche moderne

circa settanta alunni, non trascurando i problemi della rieducazione del residuo visivo e del recupero dei subnormali psichici.

La statizzazione della scuola elementare annessa all'istituto consentirebbe d'allargare l'azione educativa sino ad interessare gli alunni privi della vista delle regioni limitrofe e in particolare della Lucania e della Calabria, sprovviste di istituti e di scuole per minorati della vista.

Un efficiente istituto nella provincia di Bari potrebbe evitare ai piccoli non vedenti della zona e delle limitrofe regioni il disagio psicologico connesso al loro distacco dalle famiglie ed alla rinuncia a quel costante rapporto con l'ambiente familiare che costituisce la base naturale per un sano adattamento sociale.

L'istituto inoltre, attraverso la statizzazione della scuola elementare, potrebbe essere inserito in modo più efficace nel processo di evoluzione metodologica e didattica coordinato in Italia a favore dei privi della vista, consentendo al suo personale direttivo ed insegnante di fruire di tutte quel-

le previdenze di carriera e dello stato giuridico proprio del personale direttivo ed insegnante dello Stato.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e in particolare di quanto disposto dal testo unico sull'istruzione elementare di cui il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e dalla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, l'istituto per minorati della vista di Rutigliano, per poter istituire scuole elementari statali per minorati della vista, deve trovarsi nelle condizioni di idoneità ad assolvere compiti educativi, e per tale motivo l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede esplicitamente tale riconoscimento sulla base dei dati obiettivi.

L'istituzione del ruolo provinciale speciale degli insegnanti dovrebbe per il momento prevedere sette posti a carico dell'amministrazione statale, di cui sei destinati alle classi elementari per fanciulli minorati della vista, costituenti un primo e un secondo ciclo completi con aggiunta di un corso preparatorio per ritardati scolastici e psichici, e uno per l'insegnante di musica e canto come previsto dalla legge 26 ottobre 1952, numero 1463, e dalla successiva legge 3 marzo 1960, n. 190.

Si dovrà inoltre prevedere un posto di direttore nel ruolo nazionale a modifica della tabella annessa alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396, istitutiva del ruolo nazionale dei direttori didattici.

Al direttore verrà altresì affidata la direzione del convitto, possibilità questa sancita dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1960, n. 1396, istitutiva del ruolo nazionale dei direttori didattici delle scuole elementari per ciechi.

L'unicità di direzione, che consente di coordinare l'attività didattica svolta dalla

scuola elementare con l'impegno educativo extra-scolastico perseguito dal collegio, è già stata sperimentata con pieno successo dall'istituto « Messeni-Localzo » per minorati della vista, in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1924 e nella normativa del regolamento generale sull'istruzione elementare di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Il presente disegno di legge si propone il fine di potenziare una istituzione che ha acquisito indiscutibili meriti nel settore specifico dell'educazione dei minorati della vista, organizzandosi in un centro pedagogico moderno e attivo; tuttavia, non può trascurare gli interessi del personale direttivo ed insegnante che da quattordici anni contribuisce con passione e con competenza al successo dell'iniziativa.

Per questo motivo, il presente disegno di legge prevede l'inquadramento del personale direttivo ed insegnante nel corrispondente ruolo dello Stato con il riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato nelle rispettive carriere, analogamente a quanto previsto per gli insegnanti elementari dalla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per i maestri di musica e canto dalla legge del 3 marzo 1960, n. 190, e per i direttori didattici dalla legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Il riconoscimento del servizio prestato e il conseguente inquadramento con progressione di carriera nei ruoli dello Stato presuppongono tuttavia i titoli richiesti dalle vigenti disposizioni e in particolare il possesso della specializzazione all'insegnamento delle scuole per ciechi rilasciato dall'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o dalla ex scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per educatori dei ciechi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Presso l'istituto per minorati della vista « Gino Messeni-Localzo » di Rutigliano (Bari), che viene riconosciuto idoneo all'assolvimento dell'obbligo scolastico, è istituita una scuola elementare statale per fanciulli minorati della vista.

**Art. 2.**

Il personale insegnante è iscritto in ruolo speciale provinciale; il personale direttivo è iscritto nel ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari statali per ciechi.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 3.**

Il personale insegnante della scuola elementare non statale funzionante presso l'istituto di cui al precedente articolo 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo speciale provinciale, purchè risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia prestato servizio nella scuola elementare suddetta per almeno un triennio riportando in ogni anno la qualifica di « ottimo »;

b) sia fornito del diploma di abilitazione magistrale o, per l'insegnante di musica e canto, del diploma di composizione o di musica corale e direzione per coro e di organo o di pianoforte, nonchè del diploma di specializzazione rilasciato dall'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o dalla preesistente scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il personale direttivo della scuola medesima è inquadrato nel ruolo speciale nazionale di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia prestato servizio con funzioni direttive presso l'istituto provinciale « *Messeni-Localzo* » per almeno dodici anni, di cui gli ultimi sei anni come direttore di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di Bari, con qualifica non inferiore ad « ottimo »;

b) sia fornito dell'abilitazione magistrale e del diploma di specializzazione rilasciato dall'istituto statale « *Augusto Romagnoli* » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o dalla preesistente scuola di metodo « *Augusto Romagnoli* » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Al direttore sarà altresì affidata la direzione del convitto presso il quale sono istituite le scuole elementari statali.

Il passaggio del personale di cui ai precedenti commi nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Gli insegnanti eventualmente sforniti del menzionato diploma di specializzazione sono ugualmente inquadrati nel ruolo speciale provinciale a condizione che conseguano tale specializzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge frequentando, con esito positivo, un apposito corso organizzato dall'istituto statale di specializzazione per gli educatori della vista « *Augusto Romagnoli* » di Roma.

#### Art. 4.

L'inquadramento in ruolo del personale direttivo e insegnante della scuola elementare di cui al precedente articolo 1 si effettua sulla base della tabella annessa alla presente legge.

#### Art. 5.

Al personale che otterrà l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione del precedente articolo 3 sarà riconosciuta, per in-

tero e a tutti gli effetti, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso la scuola elementare suddetta o presso altre scuole elementari statali o parificate per ciechi.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le scuole elementari statali per ciechi.

Art. 7.

Alla maggiore spesa annua di complessive lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1970, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (elenco n. 5 - Ministero della pubblica istruzione - accantonamento riforma ordinamento universitario) per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

*Insegnanti*

1) Stipendio base coefficiente 220 . . . . .	L. 1.108.100
2) Compenso prestazioni complementari attinenti alla funzione docente lire 5.000 x 11 . . . . .	» 55.000
3) Indennità integrativa speciale lire 20.400 x 12 . . . . .	» 244.800
4) Assegno integrativo speciale lire 5.000 x 13 . . . . .	» 65.000
5) Tredicesima . . . . .	» 83.000
	<hr/>
	L. 1.555.900
	<hr/>

*Direttore*

1) Stipendio iniziale coefficiente 522 . . . . .	L. 2.583.100
2) Indennità di direzione lire 23.000 x 12 . . . . .	» 276.000
3) Indennità integrativa speciale lire 20.400 x 12 . . . . .	» 244.800
4) Assegno integrativo mensile lire 13.000 x 13 . . . . .	» 169.000
5) Tredicesima . . . . .	» 178.430
	<hr/>
	L. 3.451.330
	<hr/>